



Implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali

1.1 L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai soggetti indicati nell'articolo 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010 anche per altri atti o attività concernenti l'immobile, purché insiti nell'incarico conferito da parte di soggetto legittimato, e può essere esercitato anche per il tramite di propri collaboratori professionali a tal fine delegati e specificamente abilitati al servizio, secondo le modalità indicate nel sito *internet* dell'Agenzia.

1.2 Nel caso di accesso al servizio per il tramite di collaboratori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 6 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010.

2. Richiesta di consultazione

2.1. Nel caso di servizio effettuato per il tramite di collaboratori, la consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione da parte del collaboratore delegato, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate.

2.2. Il collaboratore richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere a diretta conoscenza del fatto che il proprio delegante è un:

a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato - da parte di uno dei soggetti legittimati - della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano o di altri atti e attività concernenti l'immobile, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità giudiziaria;

ovvero

b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l'immobile.

2.3. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del punto 2.2, allo scadere della delega di cui al punto 1.1, revocano l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali.

2.4. L'incarico professionale di cui alla lettera a) del punto 2.2 è conservato in originale dal professionista per un periodo di 5 anni.

3. Attivazione del servizio

3.1. La data di attivazione del servizio di cui al presente provvedimento è stabilita con comunicato del Direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia.

4. Disposizioni finali

4.1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Motivazioni

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010 ha stabilito la disciplina relativa alle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali.

In tale contesto è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione di detta disciplina, individuando i destinatari dell'abilitazione al servizio di consultazione telematica nei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché nei notai ovvero nei segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Sono, inoltre, state definite le modalità di presentazione della richiesta, effettuata direttamente dai soggetti abilitati e da questi sottoscritta con firma digitale.

Considerata l'opportunità di snellire e rendere più agevole per questi soggetti il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali, con il presente provvedimento si incrementano le modalità di accesso al servizio allargando l'ambito di operatività ad ogni atto o attività per cui si è ricevuto apposito incarico e prevedendo la possibilità, per i medesimi soggetti abilitati, di abilitare a loro volta propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la richiesta di consultazione nell'interesse dei soggetti medesimi al fine dell'espletamento dell'incarico.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente le procedure telematiche di registrazione, trascrizione e voltura;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (artt. 38, 47 e 76);

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per l'anno 2005), concernente la presentazione degli atti di aggiornamento per via telematica (art. 1, comma 374);

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, concernente i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali;

Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, (art. 2, comma 68, il quale prevede che le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di esecuzione delle visure catastali;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, concernente il regolamento sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (in particolare l'art. 15, concernente gli atti sottratti all'accesso);

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di aggiornamento del catasto (art. 19);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia del territorio in data 16 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma, 11 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA